



PROCURA GENERALE

della Corte di Cassazione PRIMA

SEZIONE CIVILE

Pubblica udienza del 17 gennaio 2024

Ricorso RG n. 5436/2020

Rel. Cons. CONTI ROBERTO GIOVANNI

Ricorrente: [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Controricorrente: [REDACTED]

[REDACTED]

Memoria recante le conclusioni del P.M.

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso relativo al procedimento iscritto al R.G. n. 5436/2020

letti gli atti,

formula le seguenti osservazioni:

[REDACTED] lamenta, con il motivo 1) di ricorso, violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 545 e dell'art. 39, d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.7.2011, n. 111, avendo la Corte di appello di X ritenuto, erroneamente, che il citato art. 2, comprendesse, oltre alle ivi menzionate ipotesi di assenza o impedimento del Presidente della Commissione tributaria, anche l'ipotesi, non menzionata dalla norma, di vacanza dell'ufficio di Presidenza. Avendo, così, erroneamente ritenuto che il Presidente di Sezione chiamato a supplire a tale vacanza, esercitando le funzioni di Presidente di Commissione in attesa della nomina del titolare, non potesse godere del medesimo trattamento economico, previsto



dall'art. 13, d.lgs. 545/1992, proprio di quest'ultimo. L'ipotesi di vacanza dell'ufficio di Presidenza di Commissione, invece, in quanto non considerata dall'art. 2, comma 2, d.lgs. 545/1992, non poteva ricadere nella eccezione all'estensione del compenso, di cui all'art. 39, d.l. 98/2011.

Con il motivo 2) di ricorso si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nelle mansioni di carattere giurisdizionale svolte dal Presidente di Commissione.

Il motivo 3) solleva un questione di legittimità costituzionale, ove non si ritenesse integrata la violazione delle norme sopra citate da parte della sentenza impugnata.

Trattando congiuntamente i suddetti motivi, il Pubblico Ministero osserva quanto segue.

L'art. 39, comma 6, d.l. 98/2011, riconosce al Giudice tributario, che svolga l'ufficio di Presidente o di Vicepresidente di Sezione di Commissione tributaria, il compenso fisso e variabile previsto dall'art. 13, d.lgs. 545/1992.

Sempre l'art. 39, comma 6, citato, espressamente, esclude da tale beneficio i Giudici tributari di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. 545/1002. Tali ultima norma menziona i Presidenti di Commissione e i Presidenti di Sezione.

Va considerato che, letteralmente, l'art. 39, comma 6, non menziona le ipotesi oggettive in cui opera l'art. 2, comma 2, (assenza o impedimento del Presidente di Commissione), bensì menziona unicamente, invece, le figure soggettive di cui a tale ultima norma: vale a dire i Presidenti di Sezione (essendo ovvio che il Presidente di Commissione non può essere chiamato a sostituire alcuna, superiore, figura). Il richiamo che l'art. 39, comma 6, compie all'art. 2, comma 2, in altre parole, opera con riferimento ai soggetti e non alle ipotesi oggettive di sostituzione ivi menzionate.

Ne consegue che è chiara la volontà espressa dall'art. 39, comma 6: consentire ai Giudici tributari di godere dei compensi di cui all'art. 13, d.lgs. 545/1992, quando sostituiscono (*nei casi in cui svolgono le funzioni*) i Presidenti di Sezione o i Vicepresidenti di Sezione. Non consentire, invece, il godimento di analoghi, superiori, compensi ai Presidenti di Sezione, chiamati temporaneamente a svolgere le funzioni di Presidenti di Commissione.

Le dissertazioni sulle ipotesi oggettive in cui i Presidenti di Sezione possono essere chiamati a svolgere le funzioni di Presidente di Commissione – assenza e impedimento, testualmente menzionate; vacanza, non menzionata – pertanto, non rilevano, essendo l'esclusione dal beneficio in parola individuata con riferimento ai soggetti che, astrattamente, potrebbero goderne: i Presidenti di Sezione.

Il beneficio di cui all'art. 39, comma 6, si spiega considerando l'oggettiva differenza fra l'attività giurisdizionale, ma non solo, dei Presidenti e dei Vicepresidenti di Sezione rispetto ai Giudici tributari. Qualora questi ultimi siano chiamati a svolgere funzioni superiori, viene loro riconosciuto un compenso,



fisso e variabile, superiore a quello goduto. Quale che sia il motivo che li porta allo svolgimento di tali funzioni superiori: assenza, impedimento, vacanza etc. Oggettiva differenza che non sussiste – *rectius*: che il legislatore ha ritenuto non sussistere o comunque ha ritenuto non essere rilevante ai fini del compenso - fra Presidenti di Sezione e Presidenti di Commissione, chiamati a svolgere attività giurisdizionali del tutto simili. Mentre, per ciò che concerne l'attività non giurisdizionale, l'art. 39, comma 6, ha voluto, espressamente, escludere ogni beneficio per i Presidenti di Sezione che tali attività esercitassero.

Il legislatore, pertanto, ha operato una scelta discrezionale, evidentemente, non ritenendo le peculiari attività del Presidente di Commissione – elencate dalla Risoluzione n. 3 del 26.6.2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alle pagg. 5-6 (ove peraltro, vengono considerate sia le attività giurisdizionali che quelle non giurisdizionali) – tali da giustificare un incremento dei compensi già spettanti ai Presidenti di Sezione chiamati a svolgere funzioni apicali. Compensi, comunque, superiori a quelli spettanti ai Giudici tributari. Per contro, il legislatore, nella sua discrezionalità, ha, invece, ritenuto, che lo svolgimento di funzioni proprie di un Presidente o di un Vicepresidente di Sezione, da parte di un Giudice tributario, giustificasse un incremento dei compensi.

L'opinabilità di tale scelta del legislatore non è tale da porre in discussione la legittimità costituzionale, non essendo i compensi spettanti ai Giudici tributari (in senso lato) assimilabili a retribuzioni da lavoro ed essendo, pertanto, rimessa alla discrezionalità legislativa l'attuazione del principio di cui all'art. 2103 c.c. (Cass. Sez. un., 21592/2013) e, in genere, dei principi di cui agli artt. 35 e 36 Cost. (Cass. Sez. L, 5008/1992. Vedi anche Corte cost. n. 70 del 25.3-5.4.1971); non potendosi assimilare i giudici tributari ai lavoratori del pubblico impiego, stante l'espressa previsione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. 545/1992 (vedi Cass. Sez. L, 10080/2023; 10774/2020; 17862/2016).

Il ricorso, pertanto, non è fondato.

Il Pubblico Ministero

PER QUESTI MOTIVI

chiede il rigetto del ricorso.

Roma, 21 dicembre 2023

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto Cardino

